



Per legali e giudici, dal 1° settembre, sono entrate in vigore le norme sulla semplificazione

Atti chiari e sintetici: la riforma Cartabia al test dei tribunali

PAGINE A CURA

DI ALBERTO GRIFONE

«Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico». Questa la formula che chiude il nuovo articolo 121 del codice di procedura civile, come riformato dalla riforma Cartabia (dlgs 10/10/2022 n. 149), che impone a tutti i professionisti del diritto di rivedere il proprio modo di approcciarsi alle tematiche processuali. E il recente decreto del ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 110, in vigore dal primo settembre, che dà attuazione alla legge, imponendo criteri di redazione, limiti di battute e schemi informatici per la redazione degli atti giudiziari, ha avviato nella categoria forense un dibattito sulla portata della norma.

«La codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti e le prescrizioni ministeriali sui criteri di redazione degli atti possono certamente giovare all'efficienza del processo», commenta **Carlo Pedersoli**, equity partner dello **Studio Pedersoli**. «Non credo si debba temere il fatto che chiarezza e sinteticità siano diventati per legge requisiti di ammissibilità degli atti (almeno stando alla lettera di alcune norme come gli artt. 342 e 366 c.p.c.): è vero che non sono parametri oggettivi, ma il rischio di valutazioni discrezionali è a mio avviso contenuto se ci si atterrà alle prescrizioni del decreto ministeriale. La redazione del sommario, l'indicazione delle parole chiave, la denominazione dei documenti in modo corrispondente al loro contenuto, la individuazione delle questioni pregiudiziali e preliminari, possono contribui-

re a ridurre il numero di atti difensivi oscuri, ancora oggi troppo frequenti e dannosi non solo per i giudici, ma anche per l'esercizio del diritto di difesa. Non sempre sono sicuro che i clienti comprendano lo sforzo richiesto dalla stesura di atti difensivi chiari e sintetici», aggiunge **Pedersoli**. «Talora si ha la sensazione che un atto di 80 pagine sia più apprezzato di uno di 20 o comunque sia considerato frutto di un impegno maggiore, pur essendo vero il contrario, e cioè che è molto più faticoso e impegnativo essere sintetici piuttosto che prolissi. Alleniamo i praticanti, anche in vista dell'esame da avvocato, chiedendo loro di fare le ricerche di dottrina e giurisprudenza e poi di tradurle in relazioni scritte: così, attraverso il continuo rifacimento delle bozze fino a quando non siano chiare e sintetiche, il giovane capisce l'importanza dello scrivere in modo efficace. Un allenamento utile. Già prima della riforma, i giudici esortavano spesso ex ante (nei provvedimenti o in udienza) alla chiarezza e alla sinteticità e, in casi eclatanti, hanno sanzionato ex post la violazione di quei principi con pronunce di inammissibilità e/o con la condanna alle spese. La cornice legislativa dovrebbe contribuire alla equità e omogeneità delle soluzioni».

«La riforma Cartabia ha stabilito che chiarezza e sinteticità costituiscono principi generali operanti nel processo civile. L'impressione è, tuttavia, quella di una opportunità mancata», dice **Mara Bolzoni**, founding partner di **Morelli Bolzo-**

ni Studio Legale. «Osservo come il canone della sinteticità sia stato interpretato dal d.m. attuativo come mero parametro dimensionale. Il d.m. contiene un vero e proprio decalogo per gli avvocati che si accingono ad impostare le difese per i propri assistiti». Sono previsti stringenti limiti sul numero massimo delle pagine di un atto, la suddivisione in paragrafi, l'ordine di esposizione delle argomentazioni difensive, con una clausola di salvaguardia che consente la deroga a tali limiti redazionali in casi di controversie molto complesse, ma con obbligo di motivazione. «Tale impostazione, se da una lato rappresenta un avvicinamento ad altri ordinamenti processuali europei, dall'altro risulta sbilanciata in quanto pare aver appiattito il canone della sinteticità solo sul concetto, meramente quantitativo e non qualitativo, dei limiti dimensionali» aggiunge **Bolzoni**. Questa impostazione rischia di pregiudicare l'eshaustività delle difese processuali e non comporta, automaticamente, un innalzamento del livello qualitativo degli atti. «L'avvocato dovrà conformarsi agli stringenti parametri dimensionali e stilistici imposti e al contempo garantire al proprio assistito una difesa completa ed efficace sotto il profilo dell'eshaustività di allegazioni, prove ed argomentazioni. Occorrerà un bilanciamento fra l'esigenza di esporre differenti punti argomentativi, anche in subordine fra loro, e quella di sviluppare a fondo i più rilevanti di essi: varrà la pena dedicare l'ultima pagina disponibile ad



un approfondito sviluppo di un argomento ritenuto fondamentale o sarà più opportuno dedicarla all'introduzione di un ulteriore argomento, magari in via subordinata, non essenziale ma che potrebbe rivelarsi di una certa utilità?».

In questo scenario si sono inserite l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Giudice di pace di Verona che, avendo rilevato il mancato rispetto dei parametri di redazione del ricorso da parte dell'avvocato, ha sanzionato questa condotta prevedendo la compensazione delle spese legali, cioè non riconoscendo alla parte ricorrente il diritto di ripetere le spese sostenute per la propria difesa nei confronti dell'altra parte e il Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile un ricorso per superamento del numero massimo di caratteri consentiti per proporre appello.

«Fermo restando che sia l'art. 121 c.p.c. sia il dm 110/2023 non prevedono alcuna sanzione nel caso in cui non vengano rispettati i criteri di redazione, il dm 110/2023 non ha avuto alcun impatto sulla redazione dei miei atti dal momento che da sempre scrivo come da dm», commenta **Sara De Nova**, founder di **DN Studio Legale**. «Dal 1° settembre, mi sono limitata a indicare le parole chiave, a rendere omogenei i margini orizzontali e verticali e a limitare le note alle citazioni giurisprudenziali e dottrinali. Quanto poi ai limiti di pagine, raramente ho superato i limiti indicati nel dm e nel caso dovesse essere necessario, lo farò e lo motiverò così come consente l'art. 5 del dm. L'adozione dei criteri di redazione del dm 110/2023 non modifica in alcun modo l'esecuzione del mandato ricevuto dai clienti: scrivere atti chiari e sintetici è nell'interesse anche del cliente. Al massimo mi aiuterà ad «arginare» quei clienti che a volte insistono per integrazioni in fatto non necessarie», aggiunge De Nova: «ho sempre insistito con i praticanti

sull'importanza della chiarezza e della sinteticità degli atti. D'ora innanzi non sarà più solo un mio pallino, ma una norma da rispettare. Molti colleghi la pensano come me e, quanto ai giudici, ritengo che l'art. 7 del dm non preveda criteri che modifichino le modalità di redazione delle loro sentenze. Piuttosto son curioso di vedere se, a fronte di atti redatti con collegamenti ipertestuali, i giudici, nel liquidare le spese, applicheranno la maggiorazione del compenso, come da dm 37/2018».

«È troppo presto per effettuare un'adeguata valutazione della riforma. Tuttavia, se l'obiettivo complessivo della riforma è di perseguire una maggiore semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, l'idea di introdurre regole e canoni di maggiore rigore, nel segno della sinteticità e chiarezza della redazione degli atti giudiziari, dovrebbe giovare alla efficienza delle dinamiche processuali e avere un impatto positivo» commenta **Filippo Danovi**, partner dello Studio Legale **Danovi & Partners** e ordinario di Diritto processuale civile all'Università degli Studi di Milano-Bicocca. «Occorrerà prestare ancor più attenzione nella redazione degli atti processuali, soppesando attentamente ogni singolo elemento, deduzione e argomentazione, nel rispetto di limiti più stringenti, e con un focus più specifico e mirato, ad evitare negative ricadute sotto il profilo del rapporto con il magistrato e in particolare anche dal punto di vista delle spese di lite. Non bisogna incorrere nel facile errore di considerare la sinteticità degli atti processuali sinonimo di minore lavoro. Al contrario, la sinteticità impone una maggiore attenzione nella valutazione e concreta selezione degli elementi, argomenti e documenti rilevanti, e in quanto tale presuppone una disamina ancor più attenta e analitica della posizione e della documentazio-

ne. I giudici vedranno con favore la sinteticità e chiarezza processuale, poiché potrà essere ulteriore strumento di case management. Rispetto al giudice, occorre auspicare che la riforma sia letta anche in una logica di per così dire simmetria nella (pur fisiologica asimmetria), come necessario sforzo di redigere provvedimenti chiari e dotati di adeguata motivazione».

«Il mio giudizio è positivo da un punto di vista dei contenuti, negativo per le modalità. Da una parte dovrebbe infatti impedire o rendere comunque più complicata la presentazione di atti strabordanti, male organizzati e quindi di ostica lettura, dall'altra non è condivisibile

che il metodo con cui l'avvocato ritiene di dover presentare le difese della parte assistita venga imposto da terzi (in questo caso, il legislatore)», dice **Marco Minolfo**, salary partner di **ELEXI Studio Legale**. «Non vi nascondo qualche dubbio poi sui limiti dimensionali in sé, in quanto la sinteticità dell'atto non passa dal contenuto numero di pagine bensì, semplificando al massimo, dall'evitare di essere ripetitivi e ridondanti, come purtroppo spesso accade negli atti di giudizio. Sarà necessario verificare di non aver superato i vari limiti dimensionali e, nel caso, limare ancora qualche paragrafo. Questo non è necessariamente negativo in quanto un atto breve molto spesso è più efficace di uno eccessivamente corposo. Vi sarà sicuramente qualche momento di lavoro in più, che tuttavia difficilmente dovrebbe risultare in un serio aggravio dell'attività dell'avvocato. È molto difficile che, anche nel caso in cui tale attività si rivelasse impegnativa in termini di ore, il relativo costo venga riconosciuto».

Premesso che la riforma non rappresenta una novità assoluta nel panorama forense italiano e che in passato sono già state intraprese iniziative volte ad incentivare una maggior chia-



rezza e comprensione degli atti giudiziari, per **Barbara Mazzi**, socia di **Tavella Avvocati Associati** «si condivide la ratio delle disposizioni introdotte dalla riforma. Residua invece qualche riserva sulla eccessiva standardizzazione che traspare dalla minuziosa regolamentazione contenuta nel decreto, benché mitigata dalla facoltà di deroga nelle cause più complesse (oltre a quelle di valore superiore a 500.000 euro). L'esperienza giudiziale maturata conferma che un'esposizione completa ma concisa delle ragioni della parte, agevola l'immediata comprensione dell'oggetto e delle ragioni del contendere e, quindi, l'operato del giudice. Si imporrà invece una maggior attenzione alle regole previste in termini di dimensione e di altri aspetti da considerare nella redazione dei vari documenti. È auspicabile che lo sforzo richiesto dal legislatore ai vari operatori del diritto possa anche in minima parte contribuire ad agevolare una definizione più celere dei processi, con i conseguenti benefici che ne deriverebbero anche rispetto all'acquisizione di nuovi mandati».

Secondo **Michela Dall'Angelo**, partner di **Rucellai&Raffaelli** «gli obiettivi di efficienza e digitalizzazione della Riforma Cartabia sono certamente condivisi anche dal mondo dell'avvocatura. L'introduzione, dal primo settembre, in attuazione dell'art. 121 c.p.c. e dell'art. 46 disp. att., di parametri di dettaglio (struttura degli atti, lunghezza, carattere, solo per citarne alcuni) a cui è necessario attenersi per rendere chiari e sintetici gli atti processuali costituisce una nuova sfida, ma anche un'opportunità, in particolare per quei professionisti in grado di argomentare in maniera efficace e, al tempo stesso chiara e sintetica».

«Pur essendo ancora presto per capirne l'effettiva portata e le sue ricadute nella pratica dei contenziosi, ritengo che con la

proficua collaborazione di tutti gli operatori (avvocati, magistrati e funzionari di cancelleria) ci si potrebbe attendere una riduzione dei tempi di durata delle cause a vantaggio di una giustizia più celere e quindi più «giusta» sottolinea **Barbara Nardulli**, avvocato cassazionista del Foro di Milano. «Sicuramente si è resa necessaria una più proficua organizzazione del proprio tempo di lavoro con l'obiettivo di redigere atti più tecnici e meno prolissi in narrativa e di conseguenza più efficaci nel loro contenuto in quanto scevri di commenti e/o narrazione di fatti che spesso non apportano alcun valore giuridico alle istanze ivi contenute. Pianificare l'istruzione di una causa fin dall'origine e non nei termini istruttori di cui alla precedente normativa, impone anche di pianificare quanti incarichi nuovi assumere e con quale frequenza. Spesso viene richiamato un certo scetticismo nella possibilità della riforma di portare ad una riduzione dei tempi della giustizia. Resta poca fiducia nel fatto che il magistrato, penso in materia di famiglia, possa giungere alla prima udienza con cognizione di tutte le memorie e gli atti depositati. Ciò insieme alla presa di coscienza che ancora una volta non siano stati prescritti termini perentori relativamente alle deliberazioni dei magistrati, non depone a favore di una buona considerazione della suddetta possibilità per la riforma. I Giudici è capitato sottolineassero lacune nel testo della riforma, penso per esempio al-

la possibilità di depositare domanda di separazione e contestuale divorzio solo se di tipo giudiziale con notevoli incoerenze anche in punto celerità dei procedimenti per quelle parti che in accordo tra loro, vogliono procedere in via consensuale. Si sono quindi rese necessarie delle buone prassi che hanno sdoganato il «separorzi» anche per le consensuali/congiunte che purtroppo adottate a macchia di leo-

pardo sul territorio nazionale creano differenti modalità operative tra un Tribunale ed un altro».

«Riteniamo fondamentale questa parte di riforma in quanto necessaria per raggiungere gli obiettivi di efficacia e velocità dei procedimenti in ambito giudiziale posti dal Pnrr. Già da anni applichiamo i criteri di semplicità e chiarezza nella stesura degli atti giudiziari, ma non solo; impostiamo secondo questi criteri anche e-mail, pareri o altri tipi di scritti. Questa impostazione ben si sposa con il concetto di legal design che sta prendendo sempre più piede anche nel mondo del diritto tanto che abbiamo un'area dello studio dedicato a questi temi» commenta **Maria Grazia Catapano** fondatrice di **WLex**. «Da anni applichiamo questi principi di stesura, anche al collegamento ipertestuale dei documenti. L'impatto è minimo. Riteniamo che questo modo di confezionare gli atti difensivi contribuirà a velocizzare il modo di pensare che diventerà sempre più digitale, favorendo il processo di innovazione che impatta su tutto il diritto. La semplificazione non significa poter dedicare meno tempo alla stesura di un atto ma, anzi, il contrario. Dover impostare un atto processuale secondo rigidi schemi significa possedere un'elevata capacità di sintesi e di padronanza della materia trattata. I giovani di studio devono essere sin da subito indirizzati e corretti in quanto, nonostante più digitali delle figure senior, sono ancorati al modo di scrivere tradizionale che deriva dalla formazione universitaria, ancorata attualmente alla vecchia impostazione. Poiché uno scritto chiaro e semplice è efficace, le reazioni ad oggi registrate sono positive. Da parte dei giudici vantiamo un'elevata vittoria delle cause che seguiamo; questa tecnica mette in difficoltà quelle controparti che scrivono molte pagine e in modo poco chiaro».



Più critico **Nicola Todeschini** fondatore di **studiolegaleto-deschini.it** specializzato in responsabilità medica. «Spiace rilevare che il legislatore quando mette mano alle regole del processo sembra muoversi con grande approssimazione nonostante vanti la consulenza di giuristi che forse hanno dimenticato la loro esperienza nelle aule di giustizia, come già accaduto per la Riforma Gelli Bianco, e soprattutto per la contrastata riforma Cartabia. L'invito più o meno formale ad atti sintetici appare intervento di facciata che dubito modificherà in modo significativo le abitudini degli avvocati. Sarebbe stato più interessante che fosse stato predisposto un modello informatico di atto, dotato anche delle qualità informatiche per la predisposizione di un sommario e dei link ipertestuali, utile ad unificare le procedure piuttosto che finire per essere un invito solo appariscente alla sintesi degli atti. Occupandoci prevalentemente di responsabilità medica da tempo nel mio Studio ci impegniamo a redigere atti più snelli per quanto la materia sia estremamente complessa e la sintesi spesso assai ardua anche per il riferimento necessario a spesso lunghe e complesse consulenze tecniche di parte e d'ufficio. Non ritengo che comporti alcuna implicazione nell'economia del mandato ricevuto dovendo ritenersi dovere dell'avvocato esercitare le proprie capacità dialettiche nella scrittura e cercare di abbandonare sofismi, citazioni, argomentazioni arzigogolate in luogo di una esposizione chiara e

sintetica dei principi, poiché è certamente vero che meno pacifica è la competenza e più l'esposizione diventa barocca».

«La riforma del processo civile ha luci ed ombre, mi limito ad osservare tra gli aspetti positivi l'estensione agli avvocati e avvocate della negoziazione assistita sul lavoro e il superamento del Rito Fornero. Ma ha anche diversi punti incerti. Mi riferisco al recente decreto sulla brevità degli atti. Il problema del funzionamento del processo del lavoro in alcune realtà è strettamente connesso alla carenza di personale e talvolta a difficoltà organizzative» commenta **Tatiana Biagioni**, presidente di **AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani**. «Il processo del lavoro non ha bisogno di un regolamento di questo tipo: il processo del lavoro ha sempre funzionato! Siamo abituati a scrivere gli atti in modo sintetico, chiaro e soprattutto completo di tutte le richieste anche istruttorie. Il processo del lavoro non ha bisogno di un regolamento che stabilisca le modalità di redazione degli atti. Non sono convinta che scrivere atti brevi possa accelerare i processi. Sono certa che l'avvocatura, ed in particolare del lavoro, si adeguerà alle disposizioni, anzi forse si è già adeguata da anni. Ma sono altrettanto certa che lo farà nella consapevolezza che le dimensioni di un atto non possono incidere sui mali atavici della giustizia e con la speranza che la magistratura non si senta autorizzata ad effettuare valutazioni stilistiche degli atti a discapito degli utenti della giustizia. Penso che

anche un richiamo ad una maggiore chiarezza nelle sentenze potrebbe essere a volte utile».

Infine secondo **Antonio de Notaristefani**, presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili «il giudizio è complessivamente negativo. Il problema della giustizia civile è un problema di organizzazione, numero di magistrati, e rigidità delle piante organiche, non di disciplina del processo. La riforma non raggiungerà gli obiettivi del Pnrr, e probabilmente rallenterà ancora la giustizia civile, destinata ad impantanarsi in interminabili discussioni sulle nuove regole del processo. La necessità di una maggiore sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti, è innegabile. È sbagliato pensare di poter giudicare della validità degli atti giudiziari sulla base di criteri che sono completamente arbitrari, perché si rischia di far pagare ai cittadini eventuali colpe degli avvocati. Altrettanto sbagliato è ipotizzare di imporre a colpi di sanzioni sulle spese: si rischia che i processi si trasformino in una discussione sulla chiarezza e sinteticità degli atti, piuttosto che su torti e ragioni. Sarebbe stato molto più utile introdurre delle premialità per chi riusciva ad essere chiaro e sintetico. Per essere sintetici, ci vuole più tempo: questo comporterà un maggiore impegno nella redazione delle difese, e potrebbe provocare un incremento dei costi» ■

**Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it**



I dubbi riguardano l'impatto reale sulla durata dei processi



Michela Dall'Angelo



Maria Grazia Catapano



Nicola Todeschini



Tatiana Biagioni



Antonio de Notaristefani



Carlo Pedersoli



Mara Bolzoni



Sara De Nova



Filippo Danovi



Marco Minolfo



Barbara Mazzi